



**LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA**  
SEGRETERIA POLITICA FEDERALE



---

**NOTE E COMMENTI IN MERITO AL DISEGNO DI  
LEGGE FINANZIARIA 2007 (ATTO CAMERA 1746)**

Milano, 9 Ottobre 2006

*A cura di:*

*Maria Piera Pastore, Fabrizio Spinnato, Susanna Anvar,  
Alessandro Marelli, Antonio Magri, Roberto Marraccini,  
Filippo Pozzi, Franco Quaglia, Alessandra Tabacco, Cristian Tolettini*

## Introduzione

La manovra Finanziaria presentata dal Governo Prodi ha subito ricevuto le fortissime critiche provenienti dalla società. Più che una manovra di centro-sinistra si tratta di una manovra di bilancio di Sinistra. E ad essere colpita è – guarda un po' – la classe media. Quella che è stata presentata dal Governo è – realmente – una manovra Finanziaria che si erge sulla stretta alleanza tra Governo e Sindacati. Non è un caso, infatti, che il consenso più forte ad essa sia giunto proprio dal leader della CGIL Epifani.

Le misure vessative e di controllo introdotte nei confronti delle piccole e medie imprese (studi di settore ecc.) rappresentano un'altra mannaia sulle testa dei commercianti e imprenditori, che incidono in maniera negativa sulla competitività ed attrattività del nostro sistema economico e produttivo. Con questo clima da Stato di polizia e, come già definito in altre circostanze, da vero e proprio Grande Fratello fiscale, l'intraprendenza economica viene mortificata, colpendo così, in maniera inesorabile, il Nord, ovvero la parte più produttiva del Paese.

Invece, ciò di cui il Paese ha fortemente bisogno sono le riforme strutturali (alcune realizzate dal Governo della *Casa delle Libertà* e che già sono minacciate di essere completamente cancellate in futuro) che, però, non compaiono nel testo. La conseguenza più devastante del contenuto della manovra è che il rilancio della competitività del sistema-Paese – che la CdL aveva, faticosamente, iniziato a creare – viene di colpo affossato.

Si nota a prima vista che la pressione fiscale sale su vasta scala, per effetto di decine di nuovi cespiti di prelievo che colpiscono tutti. Dagli estimi catastali che avranno riflesso sulla base imponibile ICI, alla reintroduzione della tassa di successione anche sulla prima casa, fino alle svariate addizionali previste, si passa, poi, ad imposte *ad hoc* che gli enti locali potranno (e sicuramente dovranno) adottare. Come, ad esempio, la cosiddetta *imposta di scopo* (Articolo 8) che, se non è inserita in un sistema di federalismo fiscale, si traduce unicamente in tassazioni aggiuntive per i cittadini.

Rialzare le tasse, inoltre, vuol dire incentivare di nuovo l'evasione, con conseguenti minori introiti nelle casse dell'erario. Da che mondo è mondo, quando si tartassa il cittadino è logico presupporre una sua retro-azione, orientata nella ricerca di pagare meno tasse: di conseguenza aumenta l'evasione. Fra imposte dirette, indirette e contributi sociali, il cittadino medio dovrà versare al fisco circa il 50% del proprio reddito prodotto: un livello di tassazione che in qualunque democrazia liberale verrebbe definito come predatorio.

La visione che ha animato la scrittura di questa manovra è – come si evince dalla lettura del testo – intrisa di statalismo e di **oppressione fiscale** che, per la Sinistra, rappresentano vere e proprie regole di comportamento politico. Al contrario, ciò che occorrerebbe è una visione liberale, che dovrebbe portare ad una Finanziaria limitata alla correzione dei saldi, lasciando correre l'economia. Una visione diversa e più orientata davvero allo sviluppo della società – come si è sentito nelle dichiarazioni di esponenti del centro-sinistra e come si è letto anche nel DPEF – avrebbe dovuto spingere la Finanziaria sui grandi investimenti per il futuro: ricerca, innovazione, infrastrutture. E invece, nulla di tutto ciò si legge nella manovra.

Il punto è che quando al centro della politica vi è lo Stato – come è ampiamente dimostrato nella impostazione della linea di Governo di centro-sinistra in questo inizio di Legislatura – e non il cittadino, allora, ovviamente, il risultato è quanto prodotto da questa manovra. È la Sinistra che fa dello Stato il proprio dogma, la propria ragione d'essere. Questa idea, peraltro, era già stata avvertita con l'approvazione del Decreto Visco-Bersani (sulle liberalizzazioni). E la contraddizione evidente è che non ci sarà alcun vantaggio per il cosiddetto cittadino-consumatore (come lo definisce Bersani).

Inoltre, a dimostrazione della ingiustificata vessazione fiscale imposta ai cittadini, nelle note di aggiornamento al DPEF, comunicate alla Presidenza del Consiglio lo scorso 30 settembre, a pagina 2 si legge che: *“L'andamento delle entrate tributarie erariali (calcolate secondo il criterio della*

competenza) ha evidenziato nel periodo gennaio-agosto una sensibile accentuazione del trend positivo. [...] Le previsioni tendenziali delle entrate per il 2006 vengono, pertanto, riviste al rialzo per tener conto del miglior andamento delle entrate tributarie, in parte correlato alla maggiore crescita economica". Questo dimostra due cose:

- 1) che il Governo della CdL ha lavorato egregiamente dal lato della politica fiscale (soprattutto nella lotta all'evasione);
- 2) l'infondatezza della supposta necessità di una manovra così forte, che ha innalzato le aliquote IRPEF a una parte dei contribuenti. Visto e considerato che è iniziata una certa ripresa economica – a seguito di una fase congiunturale negativa, dovuta all'11 Settembre e all'inizio della circolazione della Moneta Unica (EURO) – è irragionevole intervenire con disposizioni vessatorie e limitative dell'imprenditorialità diffusa.

Altro punto che smentisce quanto dichiarato da Prodi e compagni in campagna elettorale è quello sui condoni. Avevano dichiarato che non avrebbero mai fatto condoni che – a detta loro – avevano contraddistinto in maniera negativa l'operato del Governo della CdL e, soprattutto, la gestione economica-finanziaria dell'ex Ministro Tremonti. E, invece, a dimostrazione di come le falsità dichiarate dalla Sinistra (è proprio il caso di chiamarla con il proprio nome, Sinistra) siano ormai all'ordine del giorno, ne hanno predisposto uno e anche molto importante: quello che riguarda i contributi derivanti dal lavoro nero. Non smettono di smentirsi, basta leggere quanto scritto nel Programma Elettorale dell'Unione, a pagina 202: *"I condoni sono stati realizzati in modo tale da rappresentare da un lato una sorta di ricatto nei confronti di alcune fasce di contribuenti e dell'altro in modo da indurre e consolidare comportamenti di evasione e di elusione fiscale. Questa politica ha radicato l'idea che evadere l'obbligo fiscale sia la normalità.*

*Occorre ripristinare anche in questo campo la cultura della legalità e della responsabilità civica".*

Sul rapporto Stato-Enti Locali, poi, si giunge al vero capolavoro di questa "finta" maggioranza di Governo: hanno continuato a ripetere che avrebbero realizzato il **federalismo fiscale** (nel Programma Elettorale dell'Unione), e lo hanno ribadito ancora a luglio, con la presentazione del DPEF. Ma, leggendo la manovra, il federalismo fiscale – purtroppo – viene rinviato al futuro (all'articolo 12 comma 1 è scritto che *"In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale [...]"*). Pertanto si rinvia, per non affrontare il tema che, all'interno del processo di ammodernamento dello Stato, risulta essere dirimente. Su questo punto, quindi, l'unica cosa che il centro-sinistra è riuscito a fare è dare la possibilità agli Enti Locali di aumentare le tasse ai cittadini (articolo 10 *"Disposizioni in materia di imposte provinciali"* e articolo 12 *"Compartecipazioni comunali all'Irpef"*). All'articolo 10, ad esempio, al secondo comma, si interviene per modificare il Decreto Legislativo n. 446 del 1997, dando la possibilità di aumentare l'imposta di registro provinciale dal 20 al 30 per cento. Questo, purtroppo, non è federalismo fiscale. Non è nemmeno l'inizio di un corretto cammino che porta all'autonomia fiscale dei territori. Il federalismo fiscale non significa aumento della tassazione locale per compensare la diminuzione dei trasferimenti dallo Stato. Un vero federalismo fiscale significa solo una cosa: le tasse prodotte restano sul territorio che le ha generate.

La Finanziaria approvata dal Governo Prodi è, quindi, la prova provata di quanto sostenuto in campagna elettorale dalla CdL: la Sinistra vuole solo aumentare le tasse e mettere le mani nelle tasche dei contribuenti. Il Governo delle tasse, purtroppo, è divenuto realtà.

# DISEGNO DI LEGGE

## Legge finanziaria 2007

### TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

#### CAPO I RISULTATI DIFFERENZIALI

##### **Articolo 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)**

Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura di interventi urgenti e imprevisti, o esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese, o situazioni di emergenza economico – finanziaria o riduzione della pressione fiscale.

Da un lancio di agenzia *Adnkronos* del 2/10/06, si apprende che nei primi 9 mesi del 2006 si è registrato complessivamente un fabbisogno di circa 44.400 milioni, quasi 25.600 milioni in meno rispetto ai 69.008 milioni registrati nell'analogo periodo 2005. Lo rende noto il Ministero dell'Economia annunciando che a settembre il disavanzo del settore statale ammonta, da una stima provvisoria, a circa 8.100 milioni di euro a fronte di un disavanzo di 10.684 milioni nel settembre 2005.

Sembra quindi che gli interventi attuati dal Governo della CdL abbiano portato buoni frutti. Interventi comunque smantellati da questa finanziaria.

Nei prossimi anni si confermerà un aumento delle entrate o avremo un aumento dell'evasione fiscale?

### TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

#### CAPO I EFFETTI FINANZIARI

##### Articolo 2 (Effetti sui saldi di finanza pubblica)

==

**CAPO II**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E**  
**DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE**

**Articolo 3**  
**(IRPEF)**

La riforma dell'IRPEF proposta dal Governo detta una nuova versione dell'articolo 11 del DPR 917 del 1986, modificando le aliquote fiscali e gli scaglioni di reddito; viene, inoltre, previsto che l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le nuove aliquote.

Di seguito si allega un raffronto fra le vecchie e le nuove aliquote<sup>1</sup>:

Attuale	Aliquota attuale	Finanziaria 2007	Aliquota 2007
Fino a 26.000	23%	Fino a 15.000	23%
26.001 – 33.500	33%	15.001 – 28.000	27%
33.501 – 100.000	39%	28.001 – 55.000	38%
Oltre 100.001	43%	55.001 – 75.001	41%
		Oltre 75.001	43%

Inoltre, le deduzioni sono sostituite da detrazioni per carichi di famiglia.

Tale riforma non solo è punitiva per il ceto medio, com'è stato da più parti autorevolmente rimarcato, ma rischia di essere fortemente penalizzante per tutti i contribuenti che pagano le imposte, ed in particolare per quelli che guadagnano più di 28.000 Euro. Ecco alcuni esempi sugli effetti che la nuova Irpef produrrà sui lavoratori dipendenti con due figli a carico, a seconda delle diverse fasce di reddito (dati in Euro).

REDDITO LORDO	STIP. NETTO MENSILE	VARIAZIONE NETTA MENSILE	VARIAZIONE NETTA ANNUALE
21.500	1468	+ 61 per 13 mensilità	+793
25.000	1651	+52 per 13 mensilità	+676
28.000	1807	+43 per 13 mensilità	+559
50.000	2829	-30 per 13 mensilità	-390
80.000	4133	-66 per 13 mensilità	-858
200.000	9432	-137 per 13 mensilità	-1781

Quindi per i redditi fino a 28.000 euro ci saranno dei vantaggi, oltre questa soglia si pagherà di più. Ma a penalizzare le famiglie italiane non saranno solo le nuove aliquote Irpef, ma anche tutta una serie di nuovi oneri che, secondo una nota dell'Adusbef, vanno "dall'aumento dell'aggio sulle riscossioni esattoriali a carico del contribuente, al sovrapprezzo tariffe autostradali per adeguare i tratti di adduzione alle autostrade; dall'aumento automatico dell'imposta regionale sulla benzina, passando all'imposta di scopo per le opere pubbliche comunali, alla tassa di soggiorno comunale, una vera e propria tassa sul turismo (...). Ci sono poi aumenti dell'Irpef regionale – prosegue la nota dell'associazione dei consumatori – oltre i livelli massimi, alla Tarsu, ai ticket sulle ricette per le visite specialistiche, a quelli sul pronto soccorso.

Ecco il "decalogo" – così lo definisce l'Adusbef – delle "stangatine" annue a famiglia:

<sup>1</sup> Fonte: [www.Tecom.it](http://www.Tecom.it) del 2/10/06

1. AUTOSTRADE: sovrapprezzo tariffe per adeguamento tratte = 12 Eur
2. BANCHE: tracciabilità pagamenti superiori a 100 Euro = 12 Eur
3. BENZINA: aumento automatico imposte regionali su benzina e diesel autotrazione = 18 Eur
4. BOLLO AUTO: aumento automatico tassa automobilistica = 15 Eur
5. CASA: aumento ICI ed estimi catastali = 63 Eur
6. ESATTORIE: aumento aggio riscossione a carico contribuenti = 12 Eur
7. IRPEF: sblocco aumento addizionale Irpef Comuni = 27 Eur
8. SANITA': ticket pronto soccorso e ricette per prestazioni specialistiche = 53 Eur
9. TARSU: rincaro per tariffa per raccolta e smaltimento rifiuti = 16 Eur
10. TURISMO: tassa soggiorno comunale e imposta di scopo opere pubbliche comuni = 14 Eur.

L'aggravio totale è dunque di 260 Euro a famiglia, a fronte di benefici fiscali calcolati dall'associazione consumatori in 150 euro, con un saldo negativo di 110 Euro.<sup>2</sup>

Una critica alla riforma IRPEF giunge dall'analisi<sup>3</sup> di un docente universitario che non è certo in quota al Centrodestra, Enrico De Mita - professore ordinario di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica, il quale afferma che tale riforma sarà inutilmente punitiva se non sarà coordinata con efficaci misure di lotta all'evasione fiscale. Scrive De Mita: "Il Governo ha mostrato di non avere idee chiare sul rapporto tra manovra contingente e lotta all'evasione fiscale, che è di tempo lungo. E così, costretto dalla propria maggioranza a non operare tagli di spese efficaci, ha trattato le aliquote fiscali in modo drastico (...). Una scelta quindi prevalentemente fiscale della manovra alquanto improduttiva e sperequativa".

Un articolo a firma di Renato Brunetta, Vicepresidente della Commissione Industria del Parlamento Europeo, sottolinea che: "Con la Finanziaria di Prodi e Visco la pressione fiscale aumenta di oltre due punti e arriva a livello record del 43% (...). Infatti se si somma all'incremento di 4 miliardi di Euro, prodotto dalla cancellazione della riforma Tremonti sull'Irpef, al netto dei tagli del cuneo e di altre modeste agevolazioni, a questi 4 miliardi di euro tutti gli incrementi stimati dagli studi di settore per 2-3 miliardi di euro, all'operare nuovamente delle addizionali a livello locale per almeno 5-6 miliardi di euro, a nuove tasse, ticket, balzelli, contributi, accise, catasto..., si arriva ad un incremento netto di gettito di 15 - 16 miliardi di euro. Oltre un punto di PIL. Il che vuol dire almeno due punti di pressione fiscale in più. Un aumento che finirà per deprimere consumi, risparmi ed investimenti per famiglie ed imprese, dimezzando la crescita prevista per il 2007(...)"<sup>4</sup>.

#### **Articolo 4**

##### **(Assegni per nucleo familiare).**

Si prevede che, nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle sono rideterminati.

<sup>2</sup> Fonte: [www.tgfin.mediaset.it](http://www.tgfin.mediaset.it) 02.10.06

<sup>3</sup> Enrico De Mita, *Resta una riforma che penalizza chi è già in regola*, *Il Sole 24 Ore*, 02.10.06

<sup>4</sup> Renato Brunetta, *Con la manovra ritorna la pressione fiscale record*, *L'opinione*, 03.10.06

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**  
**E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE**  
**ED ALL'ELUSIONE FISCALE**

**Articolo 5**

**(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale)**

Il comma 3 abroga il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, 311 che stabiliva: "gli studi di settore sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione". E, infatti, il comma 1 dell'articolo 5 introduce l'articolo 10 bis che prevede che gli studi di settore sono soggetti a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione.

L'obiettivo del Governo è evidentemente quello di presumere una rivalutazione degli studi di settore, in modo da colpire i contribuenti interessati.

Inoltre, il comma 6 dell'articolo 5 prevede che nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Sembra poi una voluta e assurda complicazione quella prevista dal comma 16 che, in relazione al DPR 917 del 1986, apporta modifiche sia all'articolo 10, comma 1, lettera b) relativo agli oneri deducibili, sia all'articolo 15, comma 1, lettera c) relativo alle detrazioni per oneri.

Nel primo caso (art. 10) la disposizione prevede che: "dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente" e la lettera b) riguarda "le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione".

Nel secondo caso (art. 15) la disposizione prevede che "dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente" e la lettera c) riguarda "le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica... e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere".

Ebbene, il comma 16 aggiunge in entrambi che, ai fini della deduzione (art. 10) o della detrazione (art. 15), "la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario".

A tale proposito, si fa presente che il codice fiscale del destinatario compare nella documentazione relativa alle analisi mediche o alle visite specialistiche ma, attualmente, le farmacie non rilasciano scontrino con il codice fiscale dell'acquirente. E' quindi opportuno chiedersi quanto costerà alle farmacie osservare la nuova disposizione e, soprattutto, cosa sarà possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche del 2007.

Infatti, il comma 23 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 20 a 22 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007 ma nulla dispone rispetto al comma 16.

Se la nuova disposizione varrà solo per il futuro, occorre notare che, attraverso la ricetta del medico, il servizio sanitario dovrebbe già sapere quali medicine vengono acquistate dai cittadini e per quali patologie. Si vuole quindi creare una ulteriore forma di raccolta dati.

Mentre con il decreto Bersani si controllano i contribuenti attraverso banche e assicurazioni, con la finanziaria il controllo passa anche attraverso l'acquisto di farmaci.

Il comma 18 prevede invece che le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedito capacità motorie sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti. E, il comma 19 prevede ulteriori limitazioni dei benefici fiscali.

I commi 18 e 19 si riferiscono alla definizione contenuta nella legge quadro 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Lucrare su persone che non solo vivono una situazione di grande difficoltà, ma che trovano sempre così tanti limiti negli spostamenti, sembra davvero eccessivo.

La solidarietà, di cui tanto la sinistra parla, si scontra con le esigenze di bilancio?

Altra novità è prevista dal comma 25: l'amministratore del condominio dovrà trattenere e versare al fisco il 10% dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi. Una ulteriore complicazione.

Una ulteriore forma di controllo dei contribuenti è prevista dai commi 31, 32 e 33. Si stabilisce infatti che entro il 31 gennaio di ogni anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale e sono inviati alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.

Sempre al fine di controllare il contribuente, il comma 36 stabilisce che i soggetti che deducono dal reddito delle persone fisiche le somme corrisposte al coniuge in conseguenza di separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, sono tenuti ad indicare il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme; mentre il comma 37 prevede che, ai fini del controllo sugli oneri detraibili, gli enti e casse aventi fine assistenziale devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate le spese sanitarie per effetto dei contributi versati.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI**

#### **Articolo 7**

##### **(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef)**

Il comma 1 consente ai comuni di aumentare fino allo 0,8% la compartecipazione all'addizionale Irpef. Attualmente non può superare lo 0,5% e l'addizionale è prevista tra le entrate comunali. Con la finanziaria invece si stabilisce che l'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale e che il versamento è effettuato in acconto (nella misura del 30%) e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef.

Viste le altre norme contenute nella finanziaria, comuni e province saranno in gran parte obbligati ad applicare o ad aumentare l'addizionale Irpef con ulteriore aumento dell'imposizione fiscale a carico dei contribuenti.

Quindi più tasse!

## **Articolo 8**

### **(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)**

Si prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare l'istituzione di una imposta di scopo destinata alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. L'imposta è dovuta per un periodo massimo di 5 anni ed è determinata applicando alla base imponibile ai fini ICI una aliquota massima dello 0,5 per mille. Può essere istituita solo per alcuni tipi di opere pubbliche, anche se il riferimento contenuto nella lettera c) a opere "particolarmente significative di arredo urbano" lascia aperte molte possibilità. Il gettito non può superare il 30% dell'ammontare della spesa.

Si tratta quindi di una nuova imposta che si aggiunge all'attuale imposizione locale.

Il comma 7 prevede che, in caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati.

A tale proposito, più volte è stato chiesto di premiare gli enti virtuosi e, in questo caso, sarebbe opportuno prevede l'obbligo di rimborso a carico del comune in caso di mancata esecuzione dell'opera. Ciò eviterebbe "dimenticanze" che danneggerebbero i cittadini e costituirebbe un adempimento a carico degli enti poco virtuosi.

Un approfondimento del *Sole 24 Ore*<sup>5</sup> rileva come i fondi destinati agli Enti locali siano ridotti di 4,3 miliardi. Per compensare tale ammanco viene data la possibilità agli Enti Locali di applicare la succitata tassa di scopo. In merito a tale tassa Massimo Cacciari, Sindaco di Venezia ed esponente della Margherita, ha affermato: "La politica nazionale continua ad ignorare importanza e ruolo dell'ente locale e continua a metterlo in enorme difficoltà".<sup>6</sup>

Ancora tasse!

## **Articolo 9**

### **(Contributo comunale di ingresso e soggiorno)**

Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno nella misura di 5 euro per notte a carico dei soggetti non residenti che prendono alloggio in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e simili. I gestori delle strutture ricettive devono presentare al comune la relativa dichiarazione e sono previste sanzioni sia in caso di omessa o infedele dichiarazione sia per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo al comune.

Occorre valutare alcune questioni: innanzitutto 5 euro a notte non sono una piccola cifra e dai primi commenti risulta che i comuni non sono propensi ad imporre questo tributo.

Inoltre, come mai i turisti preferiscono andare in Grecia, in Portogallo o in altri paesi europei? Perché, anche senza il contributo sul soggiorno, da noi gli alberghi e i servizi sono troppo cari!

Ma, se proprio si voleva dare ai comuni questa facoltà, li si poteva lasciare liberi di scegliere se imporre il contributo e anche con quali forme e modalità.

Comunque, ancora tasse!

## **Articolo 10**

### **(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)**

Agli enti locali che ne faranno richiesta, saranno trasmessi i dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica presentata dai soggetti tenuti a questo adempimento e le informazioni inerenti le procedure di liquidazione e accertamento.

---

<sup>5</sup> Luisa Grion, *City tax e tasse di scopo, i sindaci preparano la stangata, Il Sole 24 Ore*, 03.10.06

<sup>6</sup> Maria Zegarelli, *Il Governo ci spinge a nuove tasse: è l'unica scelta, L'Unità*, 03.10.06

Se tutte queste informazioni saranno utili al fine di mantenere sotto controllo i conti ed evitare l'evasione fiscale, non si può negare che si tratterà anche di una ulteriore forma di controllo dei contribuenti.

Ma la sinistra presume che siamo tutti evasori?

## **Articolo 11**

### **(Disposizioni in materia di semplificazione e “manutenzione” della base imponibile)**

I commi 2 e 3 prevedono che i messi notificatori possano essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, nonché tra i soggetti che forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa la partecipazione ad apposito corso di formazione organizzato a cura dell'ente locale.

Le disposizioni non chiariscono se la persona individuata diventerà dipendente dell'ente o se sarà a carico dell'ente e un maggior costo deriverà dall'organizzazione del corso di formazione.

I commi da 4 a 10 prevedono una serie di adempimenti a carico degli uffici comunali e ci si chiede in che modo si potrà provvedere con il personale in dotazione.

Interessante il comma 8, in base al quale la misura degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Non sembra che la norma risponda ad un principio di equità.

Interessanti i commi 21 e 22: al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono ABROGATE alcune disposizioni del D.Lgs. 507/1993. In particolare:

- il comma 2 bis dell'articolo 6

Il comma 2 bis esclude l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità per i soggetti indicati dall'articolo 20 ai quali, di conseguenza, torna ad essere applicata.

L'articolo 20 concerne la tariffa per l'affissione di manifesti riguardanti lo Stato e gli enti pubblici territoriali; i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose; i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; gli annunci mortuari.

- il comma 1 bis dell'articolo 20

- l'articolo 20 bis

L'articolo 20 bis stabilisce che i comuni devono riservare il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20 e che l'affissione in tali spazi è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

- il comma 4 bis dell'articolo 23

Il comma 4 bis stabilisce che se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto dell'affissione e che non sussiste responsabilità solidale.

- il comma 5 ter dell'articolo 24

Anche il comma 5 ter ripete che se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto dell'affissione e che non sussiste responsabilità solidale

Sono anche ABROGATI:

- il comma 13 quinquies dell'articolo 23 del D. lgs 285/1992 (nuovo codice della strada)

il comma 13 quinquies ribadisce che se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati nell'articolo 20 del D.Lgs. 507 del 1993, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto dell'affissione e che non sussiste responsabilità solidale

- il comma 3 dell'articolo 6 della legge 212 del 1956 (norme per la disciplina della propaganda elettorale)

Il comma 3 stabilisce che è responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto dell'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

- il comma 4 dell'articolo 8 della legge 212 del 1956

anche il comma 4 prevede che è responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto dell'affissione. Non sussiste responsabilità solidale.

Per maggiore chiarezza, ove non fossero sufficienti le abrogazioni, il comma 22 della legge finanziaria precisa che, in riferimento alla legge 515/1995 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera e al Senato), le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile; tale comma abroga la disposizione in base alla quale la responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente.

Quindi viene previsto un aumento dell'imposizione, vengono eliminate alcune agevolazioni relative alle affissioni e si ripristina la responsabilità del committente.

Anche in questo caso.... Si torna indietro!

I commi da 24 a 27 riguardano i poteri di accertamento e contestazione immediata e redazione del processo verbale per le violazioni relative alle entrate di comuni e province e per quelle che si verificano sul proprio territorio. Le funzioni sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di un titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un corso organizzato a cura dell'ente locale e il superamento di un esame di idoneità.

## **Articolo 12**

### **(Compartecipazione comunale all'Irpef)**

L'articolo prevede che, in attesa del riassetto del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 2% al gettito Irpef. La compartecipazione è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2008 con corrispondente riduzione di pari ammontare dei trasferimenti statali. A decorrere dal 2009 l'incremento del gettito, rispetto al 2008, della compartecipazione sarà diviso tra i comuni secondo criteri che dovranno tenere conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo.

In base a quanto disposto dalla finanziaria, i comuni non avranno più risorse poiché, a fronte della compartecipazione, viene ridotto in misura corrispondente il trasferimento statale: i comuni avranno gli stessi soldi. E, il federalismo fiscale è tutt'altra cosa.

Temiamo che il riferimento a "finalità perequative e all'esigenza di promuovere lo sviluppo economico" nasconda, come sempre avviene, un trattamento più favorevole per certe aree del paese.

## **Articolo 14**

### **(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali)**

A decorrere dal 1° novembre 2007 i comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il territorio di competenza, eventualmente anche in forma associata con comuni della provincia, le funzioni catastali. I comuni non capoluogo esercitano direttamente i servizi di consultazione delle banche dati catastali nonché il controllo degli atti di aggiornamento catastale.

Con decreti del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro il 30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziari da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali.

Disposizioni più precise in materia di catasto e di imposte ipotecarie, catastali e di registro, sono contenute invece nel collegato alla finanziaria e in particolare negli articoli 5 e 6.

A tale proposito, interessante è il comma 7 dell'articolo 5 in base al quale: "i trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta

comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del ministro dell'economia e delle finanze".

Si tratta quindi di un intervento "nascosto" che certo non avvantaggia i comuni.

L'articolo 6 del collegato prevede invece, di fatto, la reintroduzione dell'imposta di successione e l'aumento delle imposte dal momento di entrata in vigore del collegato.

## **CAPO VI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO**

### **Articolo 16**

#### **(Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici)**

L'articolo 16 comma 1 della legge finanziaria sostituisce il comma 1, art. 3 della Legge 4 dicembre 1993 n. 494 relativo ai canoni annui per le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo.

Dal 2007 gli importi per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree o specchi d'acqua sono aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data.

Sempre dal 2007 vengono introdotti nuovi criteri per determinare i canoni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative, secondo una rivalutazione calcolata con riferimento alle pertinenze destinate alle attività commerciali, quindi bar ristoranti ecc..., che creando un correlato ritorno economico si basa sulla stima delle superfici alle quali si applica una media dei dati dell'OMI (organizzazione del mercato immobiliare) ridotti applicando opportuni coefficienti di abbattimento, proporzionalmente inversi alla superficie del manufatto.

Le previsioni di maggiore entrata per il successivo triennio sono le seguenti:

per l'anno 2007 pari a 153,0 milioni di euro; per l'anno 2008 pari a 158,0 milioni di euro; per l'anno 2009 pari a 160,0 milioni di euro. I nuovi canoni si applicano dal 2007 anche alle concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

### **Articolo 17**

#### **(Valorizzazione del patrimonio pubblico)**

Il 2° comma pone in capo all'Agenzia del demanio la dismissione degli immobili del Ministero della Difesa, lasciando a questo un ruolo marginale e conseguentemente penalizzandolo, quando sarebbe più opportuno lasciare a questo la competenza per le dismissioni e i conseguenti proventi.

## **CAPO VII MISURE A FAVORE DELLO SVILUPPO**

### **Articolo 18**

#### **(Interventi di riduzione del cuneo e incentivi all'occupazione femminile nelle aree svantaggiate)**

*Contrordine compagni! Indietro tutta; anzi, quasi...*

Durante la campagna elettorale Prodi aveva promesso di ridurre il cuneo fiscale di 5 punti percentuale. A beneficiarne sarebbero state tutte le imprese e tutti i lavoratori dipendenti.

Nel DPEF, però, inizia la marcia indietro.

Non si può mantenere tutto quanto promesso in campagna elettorale, perciò la riduzione del cuneo fiscale interesserà solo i contratti a tempo indeterminato. Inoltre non si parla più di 5 punti di percentuale, ma di una riduzione non ben definita del cuneo fiscale.

Con il disegno di legge-finanziaria 2007 prende forma in modo evidente la contromarcia sul cuneo fiscale.

Innanzitutto a beneficiare della riduzione del cuneo fiscale saranno solo le aziende.

I lavoratori dipendenti non avranno nessun beneficio dalla riduzione del cuneo fiscale; anzi si vedranno aumentare i contributi previdenziali a proprio carico dello 0,30% (si passerà infatti dal 1° gennaio 2007 dall'8,89% al 9,19%, con un'aliquota complessiva – lavoratore ed azienda – del 33%).

Inoltre non saranno tutte le aziende a beneficiare della riduzione del cuneo fiscale; sono escluse infatti le banche, gli enti finanziari, le imprese di assicurazione, le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e della depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le aziende che beneficeranno della riduzione del cuneo fiscale, lo faranno tramite la deduzione dell'imponibile IRAP di un importo pari a 5 mila euro su base annua (10 mila euro al Sud) e dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Sono perciò esclusi i contratti a tempo determinato.

Infine, la riduzione del cuneo fiscale (IRAP) non potrà essere fruita cumulando i benefici già esistenti.

Questo ultimo aspetto comporta un fatto molto importante: più della metà delle imprese italiane (per l'esattezza il 58,45%) non avrà alcun beneficio da questa tanto reclamizzata riduzione del cuneo fiscale, in quanto non capienti.

Infatti la seconda riduzione dell'Irap, operata con la legge finanziaria 2005 (con il governo della Casa delle Libertà), prevede già una deduzione di 8.000 euro per le imprese con un imponibile fino a 180.760 euro.

Considerato il fatto che in Italia nel 2004 (e questi sono dati Istat pubblicati il 6 ottobre 2006) sono quasi 4.300.000 le imprese attive nell'industria e nei servizi; di queste imprese ben 2.500.495 hanno un solo dipendente e che difficilmente raggiungono un imponibile Irap di 181 mila euro, si può facilmente comprendere come a queste imprese non verrà in tasca nulla dalla riduzione del cuneo fiscale promossa con questo disegno di legge-finanziaria 2007.

Anzi, queste imprese avranno in più l'onere di anticipare mensilmente alle casse dello Stato il 50% del Tfr maturando del loro unico dipendente.

Il "beneficio" della deduzione promessa da Prodi partirà per il 50% dal marzo 2007 e per l'intero ammontare dal luglio 2007.

Dei 6 miliardi di euro previsti inizialmente di riduzione del cuneo fiscale, si scende ai 2,4 miliardi di euro nel 2007 e 4,4 miliardi nel 2008. Contemporaneamente a tutte le aziende (anche quelle che non beneficeranno della riduzione del cuneo fiscale) vengono tolti ogni anno 6 miliardi di euro di liquidità attraverso l'operazione Tfr.

"Dulcis in fundo", per gli apprendisti dal 1° gennaio 2007 le aziende dovranno versare un contributo pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Attualmente le aziende pagano un contributo settimanale pari a 2,89 euro (esclusa inail) e 2,98 euro (compresa inail). Il costo di questa operazione per le aziende è pari per il 2007 a 1.087 milioni di euro (un miliardo abbondante).

A conti fatti, chi ci guadagna? Lo Stato o le aziende ed i lavoratori dipendenti?

## **Articolo 19**

### **(Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate)**

L'articolo attribuisce un credito di imposta per il periodo 2007 – 2013 alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate nelle regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

L'agevolazione non si applica ai settori dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini Irap.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito di imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

L'efficacia dell'articolo è subordinata ad autorizzazione della UE.

## **Articolo 20**

### **(Disposizioni varie in materia fiscale)**

La Finanziaria per il 2007 rappresenta l'ennesima dimostrazione che il Governo dell'Unione a parole è in grado di promettere molto, ma poi nel concreto conclude poco. In materia di Ambiente ed Energia questa manovra dovrebbe rappresentare la chiave di volta per far ripartire il Paese (così almeno si sono espressi i maggiori rappresentanti del centro-sinistra) e porre un freno alle difficoltà manifestate dall'Italia in questi delicati settori (in particolare si faccia riferimento alle promesse del centro-sinistra in campagna elettorale mirate alla rinascita dell'Italia in campo energetico). Ma nella Finanziaria non si trova nulla che porti lontanamente a ritenere che gli interventi inseriti vadano in questo senso.

- comma 22: appare inopportuna e ingiustificata l'applicazione di una supertassa sui cosiddetti SUV (la sigla indica gli *sport utility vehicle*, ossia i veicoli ad uso sportivo), visti come mezzi ad elevate emissioni; ebbene, a parte che la norma inserita non parla di SUV ma fa riferimento a tutti gli autoveicoli con peso superiore ai 2600 kg (e perciò indistintamente a veicoli relativamente economici e a quelli di lusso), non ci pare che i problemi ambientali si possano risolvere con proposte di siffatta portata (a cui si può aggiungere l'esenzione dal pagamento del bollo auto, per due o tre anni a seconda della cilindrata, per le nuove vetture Euro 4 o Euro 5 previsto nel decreto fiscale che accompagna la finanziaria (art. 7); incentivo teso, fra l'altro, a favorire l'immissione su strada di nuove autovetture); si tratta in realtà di una iniziativa che andrebbe a colpire indistintamente ricchi e poveri con buona pace dei difensori, chiaramente schierati tutti a sinistra, delle classi più deboli.

## **Articoli 22 (Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici) e 23 (Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica)**

In questo articolo trovano posto incentivi e detrazioni sulle spese sostenute per l'installazione di caldaie, ecc. e per la costruzione di nuovi edifici ad elevata efficienza energetica o la riqualificazione energetica di edifici esistenti, facendo riferimento al D.Lgs. 192/05 *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*"; decreto che è stato approvato dal Governo di centro-destra: ci complimentiamo perciò per l'ingegnosità della proposta!

## **Articolo 25**

### **(Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'isnediamento sul territorio di infrastrutture energetiche)**

Lo Stato continuerà ad incassare il maggiore gettito fiscale di IVA derivante dall'aumento del prezzo del petrolio sui carburanti (in realtà questo maggiore gettito dovrebbe essere destinato alla costituzione di un apposito fondo da utilizzarsi come misura di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati alla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche o per interventi di riduzione dei costi della fornitura elettrica per finalità sociali); e pensare che recentemente il ministero dell'Economia, per bocca del sottosegretario Mario Lettieri (in quota alla Margherita) aveva sostenuto, in una intervista a *Il Tempo* che lo Stato ha deciso di privarsi "di uno strumento di

*politica economica vessatorio per andare incontro alle esigenze delle famiglie e di tutti i consumatori...lo Stato non può speculare sugli aumenti del costo del petrolio che già hanno un effetto micidiale sulle tasche dei cittadini”*. Felicitazioni per la coerenza ed un consiglio: poiché il blocco dell’IVA sui carburanti è un provvedimento sacrosanto nei confronti dei cittadini, lasciamo perdere fantomatici fondi e agiamo invece riducendo il costo dei carburanti alla pompa! Questo sarebbe un intervento diretto e di immediata presa sulla popolazione.

## **Articolo 26**

### **(Biocarburanti)**

Da un lato si interviene introducendo l’obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione, di inserire nella vendita una quota minima di biocarburanti - fra cui il biodiesel - (comma 2) e dall’altro sullo stesso biodiesel viene introdotta l’accisa che, con le precedenti finanziarie del centro-destra, si era provveduto, invece, a non introdurre (comma 3).

## **Articolo 29**

### **(Ristrutturazioni edilizie)**

Si stabilisce che sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliari, le agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

Di fatto, la disposizione conferma quanto contenuto nel decreto Bersani (art. 35 c. 35 ter e 35 quater). Si sottolinea che, per gli interventi realizzati nel corso del 2006 e fino al 30 settembre 2006, la detrazione era del 41%, mentre con il decreto Bersani a partire dal 1° ottobre 2006 viene ridotta al 36%.

Inoltre, fino al 30 settembre 2006 il limite di 48.000 euro di detrazione si riferisce a ciascun soggetto interessato e quindi, nel caso in cui due coniugi siano comproprietari dell’immobile, ciascuno poteva usufruire della detrazione del 41% fino ad arrivare alla cifra di 48.000 euro (in totale 96.000 euro).

Dal 1° ottobre 2006 invece, il limite di 48.000 euro sarà riferito non ai comproprietari bensì all’immobile e quindi i coniugi comproprietari dell’immobile potranno detrarre in totale 48.000 euro.

Ne risulta che dal 1° ottobre 2006 la detrazione è ridotta di 5 punti percentuali (dal 41% al 36%) e viene ridotto anche il tetto massimo della detrazione (48.000 euro).

La disposizione viene confermata nella finanziaria.

## TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

### CAPO I RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

#### **Articolo 45**

##### **(Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali)**

Viene soppressa l'alta commissione di studio per la definizione dei meccanismi del federalismo fiscale sostituita dalla Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo stato ed il sistema delle autonomie locali.

Per quest'ultima commissione è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.

I compiti che sono attribuiti dall'articolo 45 alla Commissione sembrano però diversi rispetto agli obiettivi perseguiti dall'Alta commissione. Ad esempio, non si menzionano proposte di attuazione dell'articolo 119 della costituzione.

#### **Articolo 46**

##### **(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)**

Viene soppressa la commissione prevista dal d.lgs 322/1989 e viene sostituita da una nuova commissione che mantiene però lo stesso nome.

Questa nuova commissione ha poteri di indagine, valutativi e propositivi nei confronti dell'Istat e degli enti del sistema statistico, nonché poteri di vigilanza sull'affidabilità, trasparenza e completezza dell'informazione statistica; ha una dotazione organica di 20 unità e, per la stessa, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

In realtà sembra un costoso commissariamento.

La commissione soppressa infatti aveva il compito di vigilare sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche e non, come nella nuova, sull'affidabilità delle informazioni.

Nella precedente, il presidente dell'Istat partecipava alle riunioni, cosa ora non prevista, e non vi era alcuna dotazione organica (ora composta da 20 unità).

Inoltre, nella precedente, i compensi per i membri della commissioni erano posti a carico del bilancio dell'Istat mentre ora si prevede la notevole spesa di 1,2 milioni di euro l'anno.

#### **Art. 52**

##### **(Assicurazione dei rischi da calamità naturali)**

Si prevede che le polizze assicurative contro qualsiasi danno a fabbricati di proprietà di privati stipulate successivamente all'entrata in vigore del regolamento (che deve essere emanato entro 180 giorni), ricomprendono anche i rischi derivanti da calamità naturali.

Si suppone che l'ampliamento della copertura assicurativa non sia gratuito e ci si chiede quanto costerà ai cittadini.

## CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

#### **Articolo 59**

##### **(Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali)**

Gli enti sottoposti al patto di stabilità (province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) assicurano la riduzione delle spese di personale.

Al comma 2 si prevede che gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 il patto di stabilità interno, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

#### **Articolo 64**

##### **(Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)**

L'articolo stabilisce che alle categorie di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ossia magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e della Polizia di Stato, diplomatici e prefetti), che fruiscono di progressioni stipendiali automatiche, dal 1° gennaio 2007 viene ridotta del cinquanta per cento la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti.

Tale disposizione, precisa il comma 1, viene adottata *“in attesa di una specifica disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive, finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali per anzianità nonché all'introduzione di specifici elementi di valutazione della produttività”*, (benché per ora non si abbia notizia di alcuna concreta iniziativa da parte dell'attuale Ministro della Giustizia).

Tale norma ha suscitato vive proteste dal mondo della magistratura che ha parlato in più di una occasione di attentato alla *“dignità e indipendenza della magistratura ordinaria”* e pertanto ha minacciato azioni di protesta e scioperi.

In particolare l'ANM ha sottolineato che il previsto dimezzamento degli aumenti per le classi stipendiali dal 6% a 3% per cento e degli scatti di anzianità dal 2,5% all'1,25% è stato operato senza neppure consultare gli organi di rappresentanza della magistratura, in modo del tutto arbitrario e svincolato ad alcun parametro concreto.

Sarebbe stato forse più corretto presentare, accanto alle proposte contenute in finanziaria, un vero e proprio progetto, preferibilmente di iniziativa dell'attuale Ministro della Giustizia, volto ad introdurre ed illustrare gli elementi di valutazione della produttività dei magistrati e pertanto ad operare la tanto auspicata riforma della retribuzione della categoria.

### **CAPO III INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L'UNIVERSITA' E PER LA RICERCA**

#### **Articolo 65**

##### **(Costituzione fondo scuola)**

Questo articolo in teoria dovrebbe aumentare efficienza e celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali. Tutti i finanziamenti destinati alle scuole verrebbero inseriti in due capitoli di spesa. Si opererà al finanziamento diretto mediante un prossimo Decreto Ministeriale.

#### **Articolo 66**

##### **(Interventi per il rilancio della scuola pubblica)**

Comma 1 lettera a:

“Nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti

responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4”.

Secondo quanto confermato dallo stesso Viceministro all’istruzione Mariangela Bastico, l’intenzione di questo articolo è quella di alzare la media di alunni per classe da 20 ad almeno 21, con conseguenti ripercussioni negative sulla qualità dell’insegnamento.

Comma 1 lettera b: “Il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale, ASL e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi”.

Nonostante le rassicurazioni, vengono confermate le pericolose intenzioni del Governo di alzare il rapporto tra alunni e insegnanti di sostegno, attualmente uno ogni 138 alunni iscritti. Con questa norma infatti i docenti di sostegno saranno assegnati in base a certificazioni di scuole, uffici scolastici regionali e Asl, che tra conteggi e assegnazioni non faranno altro che aggiungere burocrazia ad altra burocrazia, con il preciso scopo di procedere ad un continuo “scaricabarile” in caso di inefficienza o mancanza di un numero adeguato di insegnanti di sostegno.

Comma 1 lettera c: “c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le riforme e l’innovazione nella P.A., circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità (...)”.

Secondo questa norma, nell’anno scolastico 2010-2011 non dovranno più esistere le supplenze annuali, poiché i posti vuoti in organico nella scuola italiana saranno tutti coperti con le assunzioni. Un obiettivo a dir poco fantascientifico, considerato che nel prossimo triennio il personale che si collocherà a riposo equivarrà ad una grande percentuale delle nuove assunzioni. Dunque, gli effettivi nuovi assunti non saranno certo 150 mila unità, però secondo il Governo dovrebbero eliminare definitivamente il fenomeno del precariato scolastico.

Comma 1 lettera e: “Ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tal fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo saranno attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza”.

Piuttosto che reperire insegnanti validi di lingua inglese si preferisce risparmiare insegnando la stessa lingua ai docenti già in organico, che a loro volta la dovranno insegnare agli alunni. I risultati della qualità dell’istruzione impartita non potranno che essere negativi.

Commi 8, 9 e 10: “Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato (...)”.

In poche parole, il servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, regolamentato dal precedente Governo con il Decreto Legislativo 286/2004, viene ora ridimensionato: sparisce il CdA, i vertici dell'Istituto saranno costituiti da un presidente e da un comitato di indirizzo, a cui si aggiunge un collegio dei revisori dei conti. Il presidente sarà scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e verrà nominato dal Governo su designazione del Ministro dell'istruzione. Per quanto riguarda il comitato di indirizzo, due dei membri erano precedentemente nominati dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni. Ora questa possibilità non esiste più, evidenziando la totale contrarietà di questo Governo nei confronti dell'interazione Regione-mondo della scuola.

Comma 14: dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per l'anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

Questa è la vera chiave di volta dell'articolo: in sostanza, i tagli apportati al mondo della scuola (secondo loro sarebbero economie di spesa) sono superiori a 3 miliardi di euro. Secondo il Governo e il Ministro dell'istruzione, questi tagli "passeranno attraverso una riorganizzazione completa del servizio scolastico che eviterà sprechi". Siamo veramente ansiosi di verificare come un taglio così drastico di risorse possa magicamente produrre effetti benefici. Verificare anche l'articolo seguente, che in realtà illustra la situazione in maniera molto chiara.

#### **Articolo 67**

##### **(Clausola di salvaguardia)**

Comma 1: "Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui agli articoli 47 e 66, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

b) relativamente all'art. 66, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della Scuola, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 14 del predetto articolo.

Anche questo articolo è abbastanza inquietante: nel caso in cui i previsti risparmi di spesa non dovessero verificarsi (eventualità tutt'altro che remota), cadrà la scure sul bilancio del Ministero dell'Istruzione che colpirà tutto tranne gli stipendi del personale della scuola. Proprio un bel regalo ai sindacati, non c'è che dire.

#### **Articolo 68**

##### **(Altri interventi a favore del sistema dell'istruzione)**

Comma 1: L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.

Viene aggiunto un anno all'obbligo scolastico (da 15 a 16 anni di età), pur mantenendo inalterato – almeno per adesso – l'impianto previsto dalla Legge Moratti.

A conti fatti, si tratta di cinque anni di elementari più tre di media inferiore più due di biennio superiore. Arrivati a 16 anni gli studenti, insomma, non disporrebbero di un titolo di studio di qualifica professionale alcuna: nelle loro mani resterebbe solamente una certificazione di competenze, poco spendibile sul mercato.

Per l'Unione di Prodi occorre dunque ripristinare il tempo scuola precedente, abolire l'ingresso in anticipo, quinquennalizzare i percorsi superiori, eliminare la didattica dell'alternanza scuola/lavoro. Secondo loro, più si sta fisicamente a scuola e più si esce preparati per il lavoro e per la vita. E' un vecchio mito del vecchio Pci anni 70, che assolutamente non pone un freno alla dispersione

scolastica ma anzi ne aumenta la portata, costringendo a “stare sui banchi” ragazzi che non hanno nè l’interesse (per svariati motivi) nè la capacità di continuare a studiare. La Moratti ha stabilito il diritto-dovere all’istruzione fino a 18 anni. Prodi torna indietro, distinguendo tra obbligo scolastico fino a 16 anni e obbligo formativo tra i 16 e i 18. Insomma: l’istruzione è tutta scolastica, e “l’addestramento al lavoro” entra in funzione solo come integrazione della scuola. Tutto nella scuola, tutti nella scuola. C’è bisogno di prevedere i risultati nefasti?

**La relazione tecnica** (da Italia Oggi del 4 ottobre 2006)

I tecnici della Ragioneria generale dello Stato hanno inserito nella relazione tecnica che accompagna la Finanziaria una curiosa nota. A pagina 353 si legge testualmente: “E’ stata considerata una riduzione del 10% del numero dei ripetenti dei primi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado”. Normalmente i bocciati sono 185mila, quindi quelli da “salvare” il prossimo anno dovrebbero essere 18.500. Ciò significherebbe un taglio netto di 805 classi, ma i tecnici preferiscono essere prudenti e ne prevedono perciò solo 644 in meno. In questa maniera si potranno risparmiare “1.455 docenti e 425 ATA (tecnici amministrativi), per una minore spesa di 56 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e 18,6 milioni di euro per l’anno 2007”.

In sostanza, secondo i tecnici (che però lavorano sempre su input dei politici) salvando un ragazzo su 10 da una sicura bocciatura si risparmierebbero milioni di euro. Sorvolando sull’etica del provvedimento in questione, la nostra obiezione è però la seguente: quale insegnante sarà disposto a salvare da meritata bocciatura un suo alunno per il bene superiore dei conti pubblici, se questa promozione è oltretutto destinata a fargli perdere il posto di lavoro?

**Comma 7.** “Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, verranno attivati, previo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni (...). L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato”.

In questo caso il Ministro ha deciso di abrogare la parte della Riforma Moratti che contemplava la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini alla scuola dell’infanzia, ma (pressato dalle richieste dei genitori) non rinuncia definitivamente ad una opzione che ha dimostrato di essere assai apprezzata dalle famiglie. Stando alle sue interviste, e a questo comma della Finanziaria, saranno presto attivate delle classi cosiddette “primavera” in cui saranno accolti i bambini appartenenti a quella fascia d’età. Speriamo solo che la manovra non sia interamente a carico degli Enti locali, già fortemente penalizzati dal resto della manovra fiscale. A questo proposito si rinvia all’articolo 36 del Decreto-Legge 262/2006 collegato alla Finanziaria 2007 e al relativo commento.

## CAPO IV ENTI TERRITORIALI

### **Articolo 73**

**(Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano)**

Si stabilisce che a decorrere dal 2007 e per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, è avviata una sperimentazione finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario.

In realtà l'articolo riguarda anche le regioni a statuto ordinario.

Infatti, il comma 2 stabilisce che, in attesa dei risultati della sperimentazione, per le regioni a statuto ordinario, la spesa non può essere superiore per il 2007, al complesso delle spese del 2005 diminuito del 1,8% (stabilisce poi incrementi per il 2008 e il 2009).

Il complesso delle spese è determinato dalle uscite correnti e in conto capitale al netto delle spese per la sanità e di quelle per la concessione di credito.

Al comma 15, per le Regioni si prevede, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, l'aumento automatico dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e della tassa automobilistica (con aumento del 5% rispetto alle tariffe vigenti). Inoltre, nelle regioni in cui l'imposta regionale sulla benzina si applica già nella misura massima, si prevede un ulteriore aumento di 0,0129 euro.

#### **Articolo 74**

##### **(Patto di stabilità interno per gli enti locali)**

Sono tenuti al rispetto del patto di stabilità le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Province e comuni sono tenuti ad applicare un complicato meccanismo di calcolo previsto dai commi 3 e 4.

Il comma 6 prevede che nel saldo finanziario non sono considerati i trasferimenti dallo stato, sia di parte corrente che in conto capitale; le spese derivanti da interventi cofinanziati dalla UE e le entrate derivanti dai finanziamenti della UE; le spese in conto capitale relative alle opere realizzate in attuazione di programmi deliberati dal CIPE fino al 30 settembre 2006; le entrate per riscossione di crediti e le spese per concessioni di crediti.

Si tratta di una richiesta fatta dagli enti locali anche per la scorsa legge finanziaria.

Ma, il comma 11 pone un limite all'indebitamento, limite considerato troppo restrittivo anche dalle amministrazioni di sinistra.

Infatti, gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento nella misura del 2,6% per il 2007; del 5,4% per il 2008; del 6,9% per il 2009.

Ma, attenzione, il limite all'indebitamento si applica (in base al comma 13) anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e alle comunità montane.

E, ponendo un tetto agli investimenti si limita anche lo sviluppo del territorio.

Una vera complicazione è prevista dal comma 12: il ministro dell'economia e delle finanze autorizza il ricorso al debito da parte di una provincia o di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in misura superiore a quanto stabilito dal comma 11, a condizione che venga compensato da un corrispondente minore ricorso da parte degli altri enti del proprio comparto.

In caso di mancato rispetto del patto, i contribuenti dei comuni interessati subiranno un aumento dello 0,3% dell'addizionale comunale all'imposta sull'Irpef.

Per le province invece sarà aumentata del 5% l'imposta provinciale di trascrizione (comma 16).

#### **Art. 76**

##### **(Disposizioni in materia di organi di Governo degli enti locali)**

Vengono modificate alcune disposizioni del D.Lgs 267/2000.

In particolare il comma 1 prevede:

La lettera a) modifica il comma 2 dell'art. 27 e stabilisce che l'organo esecutivo della comunità montana è monocratico e che l'organo rappresentativo è formato da un rappresentante per ciascun comune eletto dal consiglio comunale.

Risulta quindi soppresso il sistema del voto limitato e la garanzia della rappresentanza delle minoranze di ciascun consiglio comunale. Non sembra una disposizione molto democratica.

La lettera b) modifica il comma 2 dell'art. 32 ed elimina la disposizione che prevede che l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione dei comuni siano approvati dai consigli comunali.

Ci si chiede quindi da quale organo sarà approvata l'adesione all'unione di comuni visto che non viene menzionato il consiglio comunale.

Con la lettera c) modifica il comma 3 dell'art. 32 eliminando, anche per le unioni di comuni, la rappresentanza delle minoranze di ciascun consiglio comunale.

La lettera d) modifica il comma 5 dell'art. 78 e pone vincoli più stretti circa la possibilità di assumere incarichi o consulenze presso enti dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province, tanto che l'esclusione viene estesa anche ad incarichi presso "altri enti territoriali" e sembra eccessiva.

Inoltre, non si possono ricoprire tali incarichi se non siano decorsi 2 anni dalla cessazione dall'incarico di sindaco, presidente di provincia, assessore o consigliere comunale o provinciale. Anche questa disposizione sembra eccessiva.

La lettera e) modifica il comma 1 dell'art. 81 e restringe la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di richiedere l'aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato. Infatti potranno richiederla solo sindaci, presidenti di provincia, presidenti dei consigli comunali e i presidenti dei consigli provinciali.

Sono quindi esclusi (mentre fino ad ora sono compresi) gli assessori. Credo che ciò influirà sull'attività della giunta e sulla realizzazione degli obiettivi.

La lettera f) modifica il comma 2 dell'art. 82 stabilendo che l'importo massimo dei gettoni percepiti da un consigliere comunale o provinciale non può essere superiore ad un quinto dell'indennità prevista per il sindaco e il presidente della provincia (ora la legge dispone: "un terzo").

La lettera g) abroga il comma 4 dell'art. 82 eliminando quindi la possibilità di trasformare, per i consiglieri, i gettoni di presenza in una indennità di funzione. Questa penalizzerà i consiglieri dei grossi comuni.

La lettera i) prevede che l'indennità di fine mandato che spetta ai sindaci e ai presidenti di provincia, compete solo se il mandato abbia una durata ininterrotta superiore ai 30 mesi (ora spetta per ogni anno di mandato senza limiti).

La lettera l) elimina la possibilità di aumentare i gettoni di presenza. Si potrà solo diminuire l'importo previsto dalla legge.

La lettera m) prevede che entro 30 giorni, tutte le amministrazioni locali ridefiniscano i gettoni e le indennità riportandoli a quelli previsti dal decreto 119 del 2000.

La lettera n) modifica l'art. 84 eliminando l'indennità di missione e sostituendola con un rimborso forfetario.

## **Articolo 77**

### **(Disposizioni collegate alla costituzione di nuove province)**

L'articolo prevede che le disposizioni collegate alla costituzione di nuove province e alle istituende province di Monza e Brianza, di Barletta-Andria-Trani, e di Fermo restano disciplinate dagli articoli 33, 34 e 35 della legge finanziaria.

Restano quindi subordinate alla determinazione degli ambiti territoriali degli uffici periferici del ministero dell'interno (art. 33), alla revisione dell'assetto organizzativo periferico del ministero dell'economia e delle finanze (art. 34) e alla revisione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione di pubblica sicurezza (art. 35).

In ogni caso sono sospesi i procedimenti amministrativi in contrasto con i predetti articoli.

Ciò significa che è sospesa l'istituzione delle nuove province (già individuate con legge) e che si propongono di ridefinire l'ambito territoriale delle province esistenti.

La disposizione desta preoccupazione tenendo anche conto che diversi milioni di euro sono già stati spesi e altri stanziati per l'istituzione da parte delle province che subiranno il distacco (ad esempio provincia di Milano a favore della provincia di Monza e Brianza).

### **Articolo 78**

#### **(Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle Regioni)**

Le regioni devono entro sei mesi diminuire i compensi e le indennità, sopprimere gli enti inutili e ridimensionare le strutture organizzative. Il risparmio deve garantire un miglioramento dei saldi del 10% rispetto all'anno precedente.

La regione può, con proprio statuto, determinare il proprio funzionamento ma lo stato riesce ad imporre una riduzione dei compensi?

### **Articolo 79**

#### **(Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali)**

La disposizione dell'articolo 77 è precisata nell'articolo 79.

Al comma 1 si prevede infatti di procedere alla revisione dell'ambito territoriale delle province e si sospendono i procedimenti relativi all'istituzione delle nuove province.

I commi 2 e 3 prevedono che ai comuni che procedono alla fusione non si applicano, per un triennio, le disposizioni sul patto di stabilità. E che, in caso di fusione, avranno diritto a ricevere trasferimenti aggiuntivi pari al 50% dei risparmi di spesa derivanti dalla fusione. E, al fine di incentivare la fusione, una quota non superiore al 5% dei trasferimenti aggiuntivi sarà destinata ad incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti del comune.

Si fa notare che la fusione riguarderà eventualmente i piccoli comuni e che nei piccoli comuni non esistono solitamente posizioni dirigenziali, salvo che si voglia considerare tali i segretari comunali.

Si sottolinea comunque che la Lega Nord si è sempre dichiarata contraria alla fusione di comuni.

Il comma 4 prevede maggiori trasferimenti e aumento della retribuzione di risultato dei dirigenti anche per i comuni che conseguono risparmi di spesa attraverso l'esercizio associato di funzioni o attraverso convenzioni.

I commi 5 e 6 pongono un limite stabilendo che un comune non può far parte contemporaneamente sia di una unione di comuni sia di una comunità montana. E questo sembra razionale.

### **Articolo 80**

#### **(Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali)**

Si stabilisce un limite al compenso lordo annuale attribuito al presidente e ai componenti del cda delle società a totale partecipazione di comuni o province. Tale compenso non può essere superiore al 70% delle indennità previste rispettivamente per il sindaco o per il presidente della provincia.

Si fa notare che si tratta, appunto, di società e non di consorzi. La disposizione lascia quindi perplessi in riferimento proprio al diritto societario.

Diverso e ragionevole sarebbe se la disposizione si riferisse a consorzi dato che in questo modo si potrebbe davvero parlare di contenimento della spesa degli enti territoriali.

Il comma 4 prevede un maggiore compenso in caso di società a cui partecipano soggetti diversi dagli enti locali prevedendo comunque l'applicazione di un sistema complicato.

Mentre il comma 5 pone limiti alla composizione numerica del CdA.

Il comma 6 prevede che le Regioni adeguano i compensi dei componenti dei CdA e del loro numero in base a quanto disposto dall'articolo 80.

Il comma 7 prevede l'indennità e il gettone di presenza solo a favore dei presidenti e dei consiglieri dei consigli di circoscrizione dei comuni capoluogo.

E il comma 8 prevede che nei comuni sotto i 15.000 abitanti vi sia un solo revisore al posto dei 3 attuali.

## **CAPO V**

### **INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE**

#### **Articolo 84**

#### **(Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto)**

La riforma della previdenza complementare, che prevede l'utilizzo del TFR, viene anticipata di un anno. Decorrerà infatti dal 1° gennaio 2007 (1° comma dell'articolo).

Con l'inizio dell'anno prossimo (1° gennaio 2007), i lavoratori che non sceglieranno di aderire ad alcuna delle forme di previdenza complementare, si vedranno comunque scippare il 50% del TFR maturando, che confluirà mensilmente in un apposito Fondo gestito dall'INPS (Sindacati e Confindustria).

Per questi lavoratori, in pratica, non dovrebbe cambiare nulla, perché saranno comunque i datori di lavoro a liquidare loro il TFR o le eventuali anticipazioni di TFR, previste dalla legge 297/1982 per l'acquisto della prima casa o per le cure mediche.

Al contrario sarà invece compito dei datori di lavoro recuperare le quote di TFR anticipate ai propri dipendenti in occasione del versamento dei contributi, dovuti agli enti previdenziali, attraverso il meccanismo del conguaglio.

Questa novità, introdotta da questo articolo della finanziaria, toglierà liquidità alle aziende per 6 miliardi di euro nel solo 2007.

E' stato infatti calcolato che il flusso del TFR nel 2007 sarà pari a 18.933 milioni di euro. Al Fondo Tesoreria gestito dall'INPS andranno complessivamente 6.009 milioni di euro. Un uguale importo rimarrà nelle aziende, mentre sarà pari a 6.916 milioni di euro l'ammontare di TFR investito in fondi di previdenza complementare.

I 6 miliardi di euro girati all'INPS serviranno a ridurre della stessa misura sia il fabbisogno sia il deficit pubblico (5° comma dell'articolo).

La voracità della Triplice sindacale è proverbiale. Da anni infatti la Triplice sindacale pensa di più al proprio tornaconto economico piuttosto che a difendere gli interessi dei lavoratori.

Questo Governo, nel quale i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, tra ministri e sottosegretari, sono ben 33, ha assecondato le voglie della Triplice sindacale, anticipando di un anno la riforma della previdenza complementare, adducendo come pretesto di voler garantire una pensione dignitosa ai

giovani di oggi, e dando, in questo modo, la possibilità alla Triplice di mettere le mani sul TFR dei lavoratori.

E' in questo modo che la Triplice sindacale diventerà ben presto la prima forza economica del nostro paese, in grado sempre più, d'ora in avanti, di influenzare la politica economica e le scelte sociali di qualsiasi futuro Governo del nostro Paese.

Per la Triplice sindacale non esiste il conflitto di interesse?

Ricordiamoci inoltre che la Triplice sindacale non è mai stata tenera con la Lega Nord, anzi ci ha sempre avversato.

In compenso le nostre aziende si troveranno da sole a fare i conti con le banche per recuperare la liquidità perduta, anche perché questo articolo (comma 10) abolisce il Fondo di garanzia, creato dalla riforma Maroni, per agevolare l'accesso al credito delle imprese, che conferiscono il TFR alla previdenza complementare.

Inoltre la compensazione contributiva per l'utilizzo del TFR per la previdenza complementare o per il versamento del TFR al Fondo presso l'INPS anziché decorrere contemporaneamente dal 1° gennaio 2007, decorrerà solo dal 1° gennaio 2008 (ancora comma 10 dell'articolo in esame).

In questo modo la tanto strombazzata riduzione del cuneo fiscale per ridurre il costo del lavoro si sta rivelando una grande beffa ai danni sia delle imprese sia dei lavoratori.

## **CAPO VI INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA**

### **Articolo 88**

#### **(Settore sanitario)**

L'art. 88 prevede un insieme di misure per il settore sanità che sono fonte di motivata preoccupazione, fra le quali segnaliamo:

- a) l'istituzione di un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, 850 milioni di euro per il 2008 e 700 milioni di euro per il 2009 destinato alle Regioni interessate da maggiori disavanzi sanitari; l'accesso a tale risorse è subordinato alla sottoscrizione di un Piano di rientro e presuppone che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota IRAP (comma 1 lettera *b*);
- b) l'indicazione di limiti rigorosi per la fissazione a livello regionale delle tariffe massime praticabili, rispettivamente, per le prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate e per i dispositivi medici; questi non possono superare il 50 per cento degli importi delle tariffe previste a livello centrale. (comma 1, lettere *l* e *s*)
- c) L'introduzione di due nuovi ticket, uno sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (pari a 10 euro per ricetta), l'altro sugli accessi cosiddetti impropri al Pronto soccorso (23 euro per I codici bianchi e 41 euro per I codici Verdi) (comma 1, lettera *m*).

Molte norme previste in questo articolo e negli altri articoli del capo tendono a ledere le competenze delle regioni in materia sanitaria e rischiano di metterle in difficoltà.

In proposito si riportano le considerazioni dell'assessore alla sanità del Veneto, Flavio Tosi, sulle disposizioni in materia sanitaria della legge finanziaria 2007.

“Anche per la sanità, la legge Finanziaria 2007 va oltre ogni più pessimistica previsione. Carica di ticket anche i cittadini di Regioni virtuose come il Veneto che hanno il bilancio sanitario in pareggio, invade competenze esclusive delle Regioni, garantisce agli extracomunitari il diritto di accedere gratuitamente al pronto soccorso anche in modo inappropriato, come e quando vogliono. Per i cittadini veneti i ticket sanitari imposti dalla legge finanziaria saranno una vera e propria “stangata”: più di 150 milioni di euro, circa 30 euro a testa. Più che una logica sanitaria, nella legge finanziaria 2007 vedo la logica del “far cassa”, anche invadendo la sfera delle competenze regionali: una mentalità che, nel settore che tutela la salute dei cittadini, non è mai stata e non sarà

mai quella della Regione del Veneto. Mi sembra inevitabile un ricorso, per la parte relativa alla sanità, alla Corte Costituzionale. In Veneto, nel 2005, ci sono stati circa 2 milioni di accessi ai Pronto Soccorso, dei quali solo 350.000 hanno generato ricoveri. Calcolando una media di 30 euro fra le due quote di ticket (23 e 41 euro) il costo per i cittadini sarebbe di circa 50 milioni di euro. Sempre nel 2005, sono state 15 milioni e 700.000 le ricette per prestazioni specialistiche o diagnostiche: a 10 euro a ricetta fanno oltre 150 milioni di euro. Sommando le due cifre arriviamo a circa 200 milioni di euro ma, calcolando che le esenzioni dal ticket sono quasi il 25 per cento, il conto finale per i cittadini veneti, nell'ipotesi più ottimistica, sarebbe di 150 milioni di euro. Quando abbiamo chiesto sacrifici ai cittadini veneti per riorganizzare la rete ospedaliera e fare gli investimenti necessari a mantenere il nostro sistema sanitario ad alti livelli di efficienza, lo abbiamo fatto a fronte di un progetto sanitario ben definito.

Quel che fa invece il Governo con la finanziaria sembra solo un modo per rastrellare quattrini, imponendo dall'alto i ticket anche ai cittadini di Regioni come il Veneto che hanno il bilancio sanitario in pareggio.

È inaccettabile che il Governo abbia deciso l'imposizione di misure come un ticket aggiuntivo di 10 euro sulle ricette per le prestazioni specialistiche e la diagnostica, e un ticket variabile dai 23 ai 41 euro per prestazioni non urgenti nei Pronto Soccorso, senza una discussione e un confronto preventivi in Conferenza Stato-Regioni.

Siamo di fronte a una ingerenza di stampo centralistico, a un'invasione chiara della sfera di competenza delle Regioni, alle quali solo spetta l'organizzazione del proprio sistema sanitario, di cui conoscono le esigenze meglio del Ministero.

Assurdo, poi, caricare di ticket allo stesso modo i cittadini di Regioni con i conti della sanità in pareggio e quelli di Regioni che hanno accumulato deficit colossali. Il Veneto ha già in fase avanzata di preparazione un provvedimento per limitare gli accessi impropri ai Pronto Soccorso, prevedendo però protocolli specifici di applicazione, aderenti alle caratteristiche e alle necessità del nostro sistema sanitario regionale e un eventuale costo per i cittadini decisamente inferiore. Il rigore del Governo non dovrebbe abbattersi su tutti i cittadini italiani, ma solo sulle Regioni che hanno sfiorato il Patto sui costi della loro sanità concordato con il Ministero, che giustamente, come deciso dal precedente Esecutivo, devono iniziare a compartecipare al colossale deficit sanitario che producono. Il segnale che viene da questa legge è preoccupante.

Temo che una bastonata ancor più grossa al Veneto e alle Regioni virtuose del Nord possa arrivare con il riparto dei 101 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale: il centrosinistra vuole introdurre a uso e consumo delle Regioni sprecone un nuovo e fantasioso criterio di "deprivazione socioeconomica" che finirebbe per spostare miliardi di euro a loro vantaggio, sottraendoli alle Regioni virtuose. Un ulteriore grave problema è legato alle esenzioni. Infatti chi è esente per reddito e per patologia può accedere gratuitamente al pronto soccorso anche in modo inappropriato, anche per un semplice raffreddore. I cittadini italiani non abusano di questa possibilità. Ora però, dal momento che moltissimi cittadini extracomunitari ricadono nell'esenzione per reddito, a loro viene in pratica garantito per legge dello Stato il diritto ad accedere al pronto soccorso come e quando vogliono, in maniera assolutamente non corretta, anche se non hanno nulla o quasi. E tutto questo a spese degli italiani che invece saranno costretti a pagare il ticket.

Un ultimo ma altrettanto importante aspetto da considerare è relativo all'edilizia ospedaliera. Nella finanziaria ci saranno svariate centinaia di milioni di euro destinati alle Regioni per ristrutturare gli ospedali, per ampliarli o costruirne di nuovi. Ebbene, in Finanziaria sono stati inseriti dei criteri di priorità tecnici che nel concreto fanno in modo che tutti questi fondi vadano alle Regioni del Mezzogiorno. Una valanga di soldi tutti al Sud. Se volessero intervenire in questo ambito, le Regioni del Nord dovranno farlo esclusivamente con risorse proprie. Da Roma non riceveranno un euro.

In tal caso si sappia fin d'ora che il Veneto condurrà una battaglia durissima in tutte le sedi per difendere i suoi cittadini"<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> pubblicato su <http://www.politicaonline.net/forum/showthread.php?t=291458&referrerid=10150>

## **Articolo 90**

### **(Iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni)**

Il disposto prevede un intervento sull'articolo 689 del codice penale, il quale sancisce che l'esercente che somministri bevande alcoliche ad un minore di anni sedici è punito con l'arresto fino a due anni e con il provvedimento di sospensione dell'esercizio. L'articolo della finanziaria in questione stabilisce, in particolare, l'innalzamento dell'età dai sedici ai diciotto anni. Il comma 2 del medesimo articolo sostituisce il comma 1 dell'articolo 14 della L. 125/2001 e dispone il divieto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade. Il comma 3 introduce nella L. 125/2001 un nuovo articolo 14 bis dal titolo "*Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto*", per cui viene fatto divieto di vendere bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e dispone, oltre a quanto previsto dall'art. 689 del codice penale sopra richiamato, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 3.000 a 6.000 euro.

## TITOLO IV INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RICERCA

### CAPO II MISURE DI SOSTEGNO ALL'APPARATO PRODUTTIVO

## **Articolo 113**

### **(Fondo per le esigenze di investimento per la difesa)**

l'articolo prevede che "Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali (...)".

Si tratta di fondi veramente esigui che sminuiscono l'importante settore della ricerca e della sicurezza. Solo per fare un esempio, il corrispondente capitolo di spesa della Francia ammonta a quasi dieci volte tanto.

## CAPO III INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

### **Articolo 129 (Interventi per salvaguardia di Venezia) - Articolo 130 (Interventi per Roma capitale della Repubblica)**

Gli articoli prevedono rispettivamente stanziamenti a favore delle città di Venezia e di Roma. Le cifre assegnate danno prova dello svantaggio accordato al Nord rispetto al Centro-Sud. E difatti a Venezia andranno 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, mentre a Roma 150 milioni di euro sempre per ciascuno degli anni sopra indicati, oltre ai cinque milioni per la realizzazione del Museo del XXI secolo previsti dall'articolo 131.

## **CAPO IV AGRICOLTURA**

### **Art. 148**

#### **(Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione)**

Il comma n. 6 predispone l'istituzione di un contributo destinato a coprire le spese delle domande di modifica e di richiesta di cancellazione presentate a norma del regolamento europeo relativo alla protezione dei prodotti a denominazione di origine protetta. Questo balzello in realtà non servirà ad agevolare le imprese del settore nella difficile battaglia per affermare e difendere i nostri marchi, rappresentando solo un mezzo per aumentare le disponibilità finanziarie del Ministero delle Finanze che, secondo modalità e tempi non indicati, potrà destinarlo alle politiche agricole.

### **Art. 149**

#### **(Enti irrigui)**

Il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali trasferisce i propri poteri sull'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia alle Regioni Puglia e Basilicata. Evidentemente il Governo riconosce il ruolo primario delle regioni nella gestione delle loro competenze solo se sono del sud del Paese.

### **Art. 152**

#### **(Interventi per il settore agricolo)**

L'unico reale stanziamento istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali risulta essere il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, pari a 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007 – 2011. Nessun accenno al sostegno di comparti in grave crisi strutturale come quello bieticolo-saccarifero, zootecnico ed ortofrutticolo.

## **Capo VI INTERVENTI A TUTELA DELL'OCCUPAZIONE**

### **Articolo 176**

#### **(Proroga di ammortizzatori sociali)**

L'articolo 176 del disegno di legge finanziaria 2007 proroga per l'anno 2007, nel limite di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, le disposizioni in materia di concessione di ammortizzatori sociali in deroga prevista dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

#### Casse in deroga

Le casse in deroga sono strumenti per finanziare il sostegno ai lavoratori di imprese che non hanno diritto alla cassa integrazione guadagni e mobilità (art.1, comma 410 della legge finanziaria 2006).

La norma prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può disporre, in deroga alla normativa vigente, concessioni, anche senza soluzioni di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in

detti programmi, limitatamente alle ipotesi in cui intervengano accordi governativi di settore o di area.

Tale norma è stata utilizzata nella precedente legislatura per sostenere la crisi del tessile e per le imprese agricole danneggiate dall'aviaria.

L'art. 1, comma 1, del decreto legge 3 aprile 2006, n. 78, convertito in legge 1° giugno 2006, n. 202, aveva migliorato la normativa delle casse in deroga, prevedendo l'ampliamento del termine fino al 31 dicembre 2007, rispetto a quello del 31 dicembre 2006, per il solo caso in cui si dia luogo ad accordi governativi di settore o di area.

## **CAPO VII**

### **INTERVENTI IN SETTORI DIVERSI**

#### **Articolo 187**

##### **(Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate)**

L'articolo istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della Difesa di 400 milioni di euro per l'anno 2007 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace.

Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace, nonché da terzi.

Il comma 2 aggiunge: "Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate". Si deve rilevare che i fondi previsti sono inadeguati, e che le entrate derivanti da "pagamenti a qualunque titolo effettuati da stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle nazioni unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace, nonché da terzi" sono di una così assoluta genericità da non poter permettere una seria quantificazione, dando così altre incertezze alle risorse delle forze armate.

#### **Articolo 188**

##### **(Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali)**

Il comma 1 autorizza, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, venga stabilito il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio dei Ministri e atto di indirizzo del Parlamento, previa informazione al Presidente della Repubblica. I decreti sono corredati da relazione tecnica esplicativa.

Sono fondi estremamente limitati per consentire che le nostre forze armate possano operare al meglio, soprattutto alla luce della difficoltà di missioni di pace nel mondo col conseguente calo di sicurezza per i nostri soldati e di inadempimento agli obblighi che il nostro Paese ha verso ONU e NATO.

## **Articolo 192** **(Politiche per la famiglia)**

Il comma 1 prevede un incremento di 215 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 del Fondo per le Politiche per la Famiglia, istituito dal DL 223/06 (cd. Decreto Bersani). La parte restante del comma 1 e tutto il comma 2 elencano gli interventi che saranno finanziati dal Fondo, fra cui spicca l'erogazione di risorse per ben 3 Osservatori, di cui uno da reistituire - in quanto era già stato istituito dal precedente esecutivo (l'Osservatorio Nazionale per la Famiglia) - e due già istituiti (Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia). Segue un elenco di interventi che vanno dalla promozione dell'associazionismo, alla conciliazione del tempo di vita e di lavoro, al sostegno alle famiglie numerose e alla riorganizzazione dei consultori familiari. Il terzo comma affida al Ministro della famiglia la ripartizione del fondo e il comma 4 affida sempre al ministro l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio sulla famiglia.

L'articolo in esame è, nella sua struttura e nella sua formulazione, quanto di più vago, contorto e ridondante ci si potesse aspettare dall'attuale Governo.

Quello che in primo luogo colpisce è la mortificazione delle istituzioni regionali. Ciò si evidenzia anzitutto nella reintroduzione del vincolo di destinazione delle risorse, che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del precedente esecutivo, On. Roberto Maroni - in un'ottica squisitamente federalista - aveva abolito per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, lasciando così libere le regioni di strutturare un insieme di servizi sociali che più ritenevano opportuno per i loro cittadini.

Ma c'è purtroppo di più, in quanto il comma 4, che affida al Ministro della Famiglia il compito di ripartire le risorse del Fondo, non prevede nemmeno la possibilità di un confronto preventivo con le Regioni su una questione così scottante e che le tocca così da vicino: il risultato è che le Regioni - e i relativi cittadini - si vedranno calare dall'alto un insieme di servizi che potrebbe non essere adattabile alla loro specificità territoriale.

Se a quanto previsto da questo articolo si sommano gli effetti nefasti della riforma fiscale proposti all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria 2007 e esplicitati in questo commento, si nota chiaramente come ciò strida fortemente con quanto affermato nel programma dell'Unione: *“L'unione si impegna [a sostenere] il ruolo delle famiglie come un luogo d'esercizio delle solidarietà intergenerazionale, della cura e degli affetti”*.

## **Articolo 193** **(Piano servizi socio-educativi)**

Ai fini del commento di questo articolo, che ha per oggetto *“un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi”*, si mettano a confronto gli articoli della prima legge finanziaria del Governo della Casa della Libertà e lo stanziamento previsto dal comma 1 dell'articolo in titolo:

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*, approvata dalla Casa delle Libertà e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001. Art. 70 (*Disposizioni in materia di asili nido*):

“6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. (...)

8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni”.

A.C. 1746, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, presentato in data 1° Ottobre 2006, su iniziativa del Ministro per l'Economia Padoa Schioppa. Art. 193 (*Piano servizi socio-educativi*): “1. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009”.

Anzitutto è da notare la mancanza di una politica di deduzioni fiscali su tali servizi, adottati dal governo della CDL per tutta la passata legislatura; colpisce anche il fatto che, sia pure a parità di stanziamenti, la CDL, in una ben più difficile situazione economica, abbia progressivamente aumentato i fondi per questi servizi, mentre il governo di centrosinistra li lascia invariati per tutti i tre anni.

## **Articolo 197**

### **(Prevenzione delle mutilazioni genitali)**

Il disposto si occupa del finanziamento della Legge 9 gennaio 2006 n. 7 recante “Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”. In particolare vengono stanziati ulteriori 500.000 euro annui per le attività di prevenzione delle mutilazioni genitali previste dall'articolo 2 della legge sopra riportata.

## **Articolo 198**

### **(Fondo per le non autosufficienze)**

L'articolo prevede l'istituzione, presso il Ministero della solidarietà Sociale, di un fondo “per le non autosufficienze”, a cui viene assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Colpisce negativamente, anzitutto, il fatto che non vengano citati i riferimenti di legge relativi alla definizione della categoria di persone a cui le risorse del fondo dovrebbero essere dirette e cioè i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*. Non viene inoltre data nessuna indicazione sul regolamento del fondo, né viene specificato se esso sarà integrato da risorse aggiuntive. Incorre il legittimo sospetto che si voglia attuare il tentativo, già maldestramente proposto dalla Sinistra nella passata legislatura con il progetto di legge (A.C. 2166/XIV), di far confluire nel Fondo, in modo non chiaro e non lineare, le indennità di accompagnamento dei cittadini disabili, i quali vedrebbero messo a rischio questo loro fondamentale diritto. Nella passata legislatura la Casa della Libertà aveva saggiamente bloccato l'approvazione di tale misura, ma dato che la stessa è prevista dall'art. 9, comma 2, lettera a della proposta di legge n° 1228, a firma del gruppo Comunisti Italiani, della presente legislatura, il sospetto di cui sopra si rafforza ulteriormente.

## **Articolo 199**

### **(Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati)**

Siamo decisamente contrari a tale articolo, con cui viene istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un Fondo denominato “Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati”. E’ l’ennesima iniziativa di questo Governo a favore dell’immigrazione nel nostro Paese. Per tale fondo vengono stanziati ben 50 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tali somme potranno essere utilizzate dal Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il ministro della Salute.

### **Articolo 203**

#### **(Non ripetibilità di somme erogate)**

Il disposto prevede che i cd. *bonus bebè*, normati dalla L. 266/05 (legge finanziaria per il 2006), nel caso in cui siano stati indebitamente beneficiari soggetti extracomunitari - privi sia di cittadinanza italiana che comunitaria, non debbano essere restituiti. Si tratta di una vera e propria sanatoria in spregio ai più elementari principi di certezza del diritto, visto che il comma 2 precisa che le ordinanze - ingiunzioni già emesse dall’autorità giudiziaria per il recupero coattivo di tali somme indebitamente percepite da extracomunitari devono essere considerate inefficaci.